


Estratto dal Verbale n° 6-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2011

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 18 luglio 2011, in relazione al punto 5) dell'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente:

DELIBERAZIONE N. 36/2011

- Visto il D. Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- Visto il Codice della Navigazione, parte aeronautica, come modificato, in base alla Legge Delega 9 novembre 2004, n. 26, dal D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e dal D. Lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
- Visti l'articolo 10, comma 13, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e l'articolo 1 del Decreto Legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1995, n. 351, come emendato dall'art. 2, comma 188, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che hanno introdotto nuove regole in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;
- Vista la Legge 10 novembre 1973, n. 775, di affidamento della gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale a società a partecipazione maggioritaria dell'IRI;
- Visto il Decreto Ministeriale 1° luglio 1974 che, nell'affidare alla Società Aeroporti di Roma la gestione del sistema aeroportuale della capitale per 35 anni decorrenti dalla data dello stesso decreto, approva e rende esecutiva la convenzione n. 2820 stipulata il 26 giugno 1974 tra lo Stato e la predetta Società;
- Vista la Legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha prorogato la durata della concessione a favore della Società Aeroporti di Roma fino al 30 giugno 2044;
- Visto il D.P.C.M. in data 25 febbraio 1999, che ha disposto la dismissione della partecipazione pubblica detenuta dall'IRI nella Società Aeroporti di Roma S.p.A.;
- Vista l'operazione di privatizzazione della Società Aeroporti di Roma attuata ai sensi del Decreto Legge 251/95, convertito nella Legge 351/95, con le modalità di cui al D.L. 332 del 31 maggio 1994;



- Vista la fusione per incorporazione della Aeroporti di Roma nella società acquirente Leonardo s.p.a., che ha poi assunto la denominazione “Aeroporti di Roma S.p.A.”;
- Visto il D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, emanato in attuazione della Direttiva 96/67/CE, che ha liberalizzato l’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
- Visto il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha introdotto nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
- Viste le delibere CIPE in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva con le quali è stata data attuazione alle disposizioni della Legge 248/05, come integrate dalle Linee guida elaborate dall’ENAC ed approvate con Decreto Interministeriale registrato alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2009;
- Atteso che, ai sensi del par. 5.2 della Direttiva approvata dal CIPE con delibera n.38/2007, il contratto di programma deve stabilire:
 - il livello iniziale dei corrispettivi e le attività da essi remunerate;
 - il piano degli investimenti;
 - il tasso di congrua remunerazione del capitale investito;
 - gli obiettivi annuali di qualità e di tutela ambientale;
 - i parametri che definiscono la dinamica tariffaria nel corso del periodo regolatorio;
- Visto il Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che, all’art. 17, comma 34-bis, come modificato dalla Legge 122/2010, autorizza l’Enac a stipulare, per i sistemi aeroportuali nazionali aventi un traffico superiore agli otto milioni di passeggeri annui, contratti di programma in deroga alla vigente normativa in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennali con modalità di aggiornamento valide per l’intera durata del rapporto;
- Considerato che l’ENAC, a seguito della istanza n. A001865, presentata in data 9 marzo 2010, come riformulata dalla Società Aeroporti di Roma S.p.A. con nota n. A007883 del 26 ottobre 2010, ha avviato il procedimento istruttorio finalizzato alla stipula del Contratto di Programma in deroga ex art. 17, comma 34 bis della Legge 102/2010, provvedendo parallelamente alla novazione della Convenzione di gestione n. 2820;
- Considerato che non sono stati riscontrati motivi ostativi all’accoglimento della richiesta avanzata dalla società volta alla unificazione in un unico testo della Convenzione e del Contratto di programma, anche in considerazione degli effetti

A




- di semplificazione dell'attività amministrativa e di più organica trattazione degli istituti rilevanti sia per il rapporto concessorio e sia per la regolazione tariffaria;
- Avuto riguardo allo schema di Convenzione-Contratto di Programma avente scadenza al 2044, elaborato dalla competente struttura dell'ENAC;
 - Attesi i chiarimenti, resi da parte dei responsabili delle competenti strutture dell'Ente, relativamente ai contenuti e ai limiti di applicazione della normativa per la stipula dei contratti di programma in deroga, di cui alla Legge 102/2009;
 - Su proposta del Direttore Generale;
 - Viste le risultanze del dibattito,

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema della "Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e del Contratto di programma, ai sensi dell'art.17, comma 34 bis, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102, comprensiva dei principi e criteri per il suo aggiornamento periodico", da stipularsi tra l'Enac e la Aeroporti di Roma S.p.A. - società di gestione del sistema aeroportuale di Roma - dando mandato al Direttore Generale per i successivi adempimenti.

Il Presidente
Prof. Vito Riggio



Il Segretario
Dr. Marino Barzaghi

